

ASSOCIAZIONE

“AMICI DEL PARCO DI SAN GIULIANO DI MESTRE”

STATUTO

ASSOCIAZIONE “ AMICI DEL PARCO DI SAN GIULIANO DI MESTRE”

STATUTO

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

È costituita in data 29 maggio 2007 l'Associazione Amici del Parco di San Giuliano di Mestre (di seguito Amici del Parco), quale libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica e senza scopo di lucro con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sua sede è a Mestre (VE) in Piazzetta dei Maestri del Lavoro, 3 presso il Circolo Culturale “G.Zorzetto”.

Articolo 2

I suoi scopi sono quelli di promuovere lo sviluppo del Parco di San Giuliano così come delineato dal “Piano Guida di San Giuliano” approvato dal Consiglio Comunale di Venezia nel gennaio 1996. Un parco le cui funzioni siano improntate unicamente al tempo libero, allo sport ed alle attività culturali a vantaggio dei cittadini.

Per la realizzazione di questo scopo l'Associazione fa propria, nell'ambito delle sue attività, l'idea della “Mestre bella e città anfibia” sostenuta, tra gli altri, con maggior, forza da Gaetano Zorzetto.

Il sodalizio può conseguire i propri scopi sia con attività proprie che con la collaborazione e/o la partecipazione di altri Enti o Associazioni.

Articolo 3

L'Associazione Amici del Parco per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a- **promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari e incontri atti a favorire lo sviluppo e la conoscenza del Parco di San Giuliano;**
- b- **svolgere attività di formazione,**
- c- **promuovere attività editoriali: pubblicazione di riviste, periodici e atti di convegni e seminari, nonché studi e ricerche connessi ai propri scopi associativi;**
- d- **compiere ogni attività utile allo sviluppo del parco;**
- e- **stabilire rapporti e collaborazioni con tutte le associazioni consimili che hanno nei loro scopi costitutivi o statutari la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione storico-culturale, geologica, archeologica e ambientale di tutte le aree contigue o interne ai confini del “Piano Guida di San Giuliano”, sia verso terraferma che nell'ambito acqueo lagunare e fluviale;**
- f- **ottenere a favore dei Soci speciali facilitazioni sia per la prestazione di servizi che per l'acquisto di pubblicazioni e oggetti utili allo scopo sociale;**
- g- **istituire rapporti di collaborazione con l'Istituzione “Parchi di Mestre”, anche attraverso specifica convenzione, atti a favorire gli scopi sociali.**

SOCI

Articolo 4

L'Associazione Amici del Parco è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Familiari, Soci Junior, Soci Sostenitori e Soci Onorari. La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 12.

Articolo 5

La qualifica di socio onorario è votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno dei suoi membri.

Nella categoria dei Soci Familiari possono essere annualmente iscritti i congiunti conviventi con un Socio Ordinario.

Nella categoria Soci Junior possono essere annualmente iscritti i minori, fino al raggiungimento del 18° anno. La determinazione della quota associativa annuale, relativa ai Soci Ordinari, Familiari e Junior è deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Direttivo.

Hanno diritto al voto i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Familiari. E' ammessa una sola delega al voto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire speciali tipologie di Soci Sostenitori indirizzate a particolari settori di attività e/o specifici progetti, deliberandone i particolari diritti e gli importi delle relative quote differenziate.

Articolo 6

Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammessi come Soci. La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa.

Nei riguardi degli Amici del Parco gli Enti, Associazioni o Società iscritti s'intenderanno rappresentati dal loro rispettivo legale rappresentante o da persona da esso espressamente delegata.

Articolo 7

E' fatto divieto di essere Socio Fondatore e/o membro del Direttivo degli Amici del Parco alle persone che hanno cariche politiche elettive nelle Municipalità, nei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali e nel Parlamento Italiano ed Europeo. Nulla osta alla loro iscrizione come soci ordinari.

I membri del Direttivo, che nel corso del loro incarico, sono eletti a cariche amministrative elettive di cui sopra decadono automaticamente e vengono surrogati.

Articolo 8

La quota associativa è disposta per anno solare ed è intrasmissibile. Detta quota non ha valore patrimoniale e pertanto non determina alcun diritto di rivalutabilità. La quota associativa è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.

Articolo 9

La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. Il Regolamento o una delibera assembleare può autorizzare un soggetto ad iscrivere provvisoriamente il nuovo socio, salvo ratifica da parte del Consiglio. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione e dell'accettazione da parte dell'associato di tutte le norme del presente statuto.

Articolo 10

L'Associazione informa periodicamente i propri associati circa le attività e l'andamento dell'Associazione Amici del Parco. Dette informazioni saranno rese anche mediante l'invio di una pubblicazione cartacea, l'invio di una newsletter tramite posta elettronica o attraverso un sito internet sui quali verrà inoltre pubblicato annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 11

Ogni socio ha l'obbligo di inviare entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo associativo la quota per il periodo successivo, salvo che abbia dato le dimissioni a norma dell'art.12.

Articolo 12

La qualità di Socio dell'Associazione Amici del Parco si perde:

- a) per dimissioni volontarie inviate per lettera raccomandata entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale;
- b) per la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per insolvenza del Socio o per gravi motivi;
- c) per mancato versamento della quota sociale annuale

La radiazione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio.

ORGANI ISTITUZIONALI

Articolo 13

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Articolo 14

A dirigere e amministrare l'Associazione è preposto un Consiglio Direttivo composto da non meno di sette e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Spetta all'Assemblea Generale determinare il numero dei suoi componenti nei limiti di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati triennali consecutivi.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative purché siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di mancanza di numero legale la seduta di seconda convocazione viene stabilita sempre in modo che l'avviso prevenga agli interessati almeno nel giorno che precede la riunione indetta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15

Salvo le competenze riconosciute all'Assemblea Generale dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo predisporre ogni opportuno regolamento interno per il funzionamento del Sodalizio e dei suoi organi, ratificato nella prima Assemblea Generale.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente. Le convocazioni avranno luogo d'ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da almeno tre membri del Consiglio.

Articolo 17

Ogni attività prestata dai componenti del Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri ha carattere gratuito.

Tutte le cariche sociali durano in carica tre anni.

Il primo Consiglio direttivo è composto dai soci fondatori, che a fine del mandato saranno di diritto soci onorari. Il mandato è inteso fino alla convocazione della prima Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 18

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per non oltre due trienni consecutivi. Il Consiglio Direttivo, dichiara decaduto il consigliere che non sia intervenuto a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, nel corso di un anno del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di agire e resistere in giudizio per il sodalizio.

I compiti del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, possono essere svolti dal Vice-Presidente e in sua assenza o impedimento dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Tali facoltà potranno essere dal Presidente delegate, singolarmente o collettivamente, sia al Vice Presidente che ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 20

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza

Articolo 21

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 22

L'Assemblea Ordinaria dei Soci (Fondatori, Ordinari e Familiari), almeno una volta l'anno, sarà indetta annualmente non oltre il mese di aprile. Le Assemblee Generali Straordinarie saranno convocate tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un ventesimo dei Soci. L'espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda.

Articolo 23

All'Assemblea Generale Ordinaria dovranno essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio sull'andamento economico e gestionale dell'Associazione;
- b) il rendiconto economico e finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) la nomina delle cariche sociali se in scadenza e il loro numero;
- d) adeguamento della quota associativa;
- e) la ratifica dei regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nel sito dell'associazione o presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24

Le proposte di iniziativa dei Soci, che questi volessero portare all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo dell'Associazione non oltre 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea. Dovranno essere invece poste al relativo Ordine del Giorno se fatte da un ventesimo dei soci, o se il Consiglio lo ritiene opportuno.

Articolo 25

Le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti s'intendono approvate. Il risultato delle votazioni obbliga tutti i soci: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dal presidente e reso pubblico attraverso i canali informativi dell'associazione.

PATRIMONIO

Articolo 26

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dalle quote dei soci, dalle somme donate o da contributi di Enti Pubblici, da eventuali eccedenze attive della gestione non diversamente destinate dall'Assemblea, verrà oculatamente impiegato dal Consiglio Direttivo nel modo che lo stesso ritenga opportuno e comunque sempre a favore del Parco di San Giuliano.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

E' obbligatorio il reinvestimento di ogni eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali dell'Associazione previste dal presente statuto.

Per gli impieghi di maggior rilievo, ogni singola proposta di investimento dovrà essere portata alla deliberazione del Consiglio Direttivo in esplicito ordine del giorno.

TESSERA

Articolo 27

La tessera di riconoscimento, nominativa e personale, è quella determinata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 28

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 29

Per la revisione o modificazione del presente statuto sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specialmente convocata a tale scopo, e che alla votazione partecipi un ventesimo dei soci.

Articolo 30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione sarà erogato in beneficenza.

Articolo 31

Il presente Statuto, come il Regolamento relativo, sono obblighi per tutti i soci dell'Associazione.

Articolo 32 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dal Consiglio Direttivo e composto da tre membri i quali al loro interno nominano un Presidente. Il collegio arbitrale si pronuncia secondo le regole dell'arbitrariato irrituale.

Articolo 33 - Norma transitoria

Il Primo Consiglio Direttivo è costituito da tutti i Soci Fondatori, i quali dureranno in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 34 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni delle norme del Codice Civile.